

Pieve di Soligo, 12/10/2023

Informativa n. 13

OGGETTO: obbligo di invio della comunicazione del “titolare effettivo” da parte delle società di capitali e di altri enti con personalità giuridica; decorrenza dal 09/10/2023

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 09/10/2023, l'ultimo dei Decreti¹ necessari per l'avvio dell'obbligo di invio della comunicazione del “titolare effettivo” da parte delle società di capitali e di altri enti con personalità giuridica. Entro 60 giorni da tale data, tali soggetti hanno l'obbligo di comunicare al Registro Imprese, tramite i propri amministratori e rappresentanti legali, i dati dei titolari effettivi, così come definiti dalla normativa antiriciclaggio².

La scadenza per effettuare tale comunicazione è lunedì 11 dicembre 2023³.

I soggetti obbligati sono:

- a) le società di capitali (srl e spa)
- b) le Cooperative
- c) le persone giuridiche private (associazioni, fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica con l'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche⁴)
- d) i Trust

Non vi è invece obbligo di comunicazione per:

- le ditte individuali;
- le società di persone,
- le associazioni non riconosciute,
- i consorzi (salvo che assumano la forma di impresa dotata di personalità giuridica),
- le imprese sociali (salvo che assumano la forma di una società o di persona giuridica tenute all'iscrizione).

¹ Decreto Ministeriale del 29/09/2023, emanato dal “Ministero delle imprese e del made in italy”.

² **Il titolare effettivo delle società di capitali**, coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo; per “proprietà diretta” si intende la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale (in caso di presenza di usufruttuario e nudo proprietario, titolare effettivo viene ritenuto l'usufruttuario a meno che, a seguito di accordi, spetti al nudo proprietario il diritto di voto); per “proprietà indiretta” si intende la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona. Nel caso in cui, dall'esame dell'assetto proprietario non si riesca ad individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo dello stesso, in forza: a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria; c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante. Se l'applicazione dei criteri sopra indicati, non consenta ancora di individuare uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.

Il titolare effettivo di una persona giuridica privata, viene invece così individuato: a) i fondatori, ove in vita; b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

³ Il termine scadrebbe venerdì 8 dicembre 2023 ma, essendo giorno festivo seguito da un sabato e una domenica, la scadenza effettiva passa a **lunedì 11 dicembre 2023**.

⁴ Il Registro è tenuto dalla Regione di appartenenza (per gli Enti che operino nelle materie attribuite alla competenza regionale e le cui finalità statutarie si esauriscano nell'ambito della Regione) o dalla Prefettura, per gli Enti sovraregionali; l'obbligo di comunicare la titolarità effettiva si estende pertanto sia agli ‘enti’ iscritti nei registri regionali che a quelli iscritti nei registri prefettizi. Il Registro del Veneto, ad esempio, è consultabile a questo indirizzo: <https://www.regione.veneto.it/web/enti-locali/registro-regionale-delle-persone-giuridiche>

La comunicazione dovrà essere firmata digitalmente:

- a) da un amministratore dell'impresa,
oppure
- b) dal fondatore o dai soggetti con la rappresentanza e l'amministrazione delle persone giuridiche private.

La firma della comunicazione non potrà quindi essere oggetto di delega o procura; ciò significa che i soggetti sopra indicati dovranno dotarsi di propria firma digitale.

L'invio della pratica, invece, può essere effettuato dal soggetto obbligato (indicato ai due punti precedenti) oppure da un intermediario abilitato; in quest'ultimo caso, lo studio si rende disponibile all'invio della pratica per conto del soggetto obbligato il quale, in ogni caso, dovrà firmare digitalmente il file della distinta camerale.

L'invio effettuato a cura del dichiarante, presuppone la sottoscrizione di un contratto per l'utilizzo del servizio Telemaco-Infocamere^{5 6}, compilando la pratica telematica di Comunicazione Unica, mediante l'applicativo "DIRE" (o analogo software reperibile sul mercato).

I dati da comunicare sono i seguenti:

- a) per le Società: l'entità della partecipazione al capitale dell'ente da parte della persona fisica indicata come titolare effettivo, oppure le modalità di esercizio del controllo ovvero, in ultima istanza, i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell'ente;
- b) per le persone giuridiche private: la denominazione, la sede legale e, ove diversa da quella legale, la sede amministrativa, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- dati del titolare effettivo: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la residenza anagrafica e il domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica, e, ove assegnato, il codice fiscale.

Successivamente alla prima comunicazione, ogni anno dovrà essere comunicata la conferma dei dati e delle informazioni, entro 12 mesi dalla data della prima comunicazione o dall'ultima comunicazione della loro variazione⁷ o dall'ultima conferma. Le imprese dotate di personalità giuridica potranno effettuare la conferma contestualmente al deposito del bilancio.

Costo della comunicazione e della successiva conferma dei dati: i diritti di segreteria per il Registro Imprese sono di € 30; non si applica l'imposta di bollo.

SANZIONI: il mancato invio della comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo al Registro delle imprese è soggetto ad una sanzione amministrativa che va da 103 a 1.032 euro (in capo a ciascun soggetto obbligato). Se la comunicazione avviene nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.

Rimanendo a disposizione per eventuali approfondimenti, porgiamo cordiali saluti. Studioconsulenza

⁵ <https://www.registroimprese.it/area-utente>

⁶ In caso di invio della pratica tramite un intermediario abilitato, va utilizzato il contratto Telemaco dell'intermediario stesso

⁷ Tutte le volte in cui si verifichi una variazione della titolarità effettiva dovuta a qualsiasi causa (ad esempio: il subentro di un nuovo socio con quota di partecipazione al capitale sociale superiore al 25%, la variazione dell'indirizzo del titolare effettivo, la modifica della casella PEC, il requisito in base al quale un soggetto è stato indicato come titolare effettivo; la nomina di un nuovo amministratore di una persona giuridica privata; il cambiamento dei beneficiari del trust o dei soggetti che esercitano il controllo sul trust; ecc.) deve essere inviata una nuova comunicazione all'ufficio del registro delle imprese competente. Le variazioni dei dati vanno comunicate entro 30 giorni dal compimento dell'atto che dà luogo alla variazione; ad esempio, in caso di cessione di quote sociali, la data di decorrenza dei 30 giorni è quella della pubblicazione in visura degli effetti della cessione, e non invece la data di sottoscrizione dell'atto di cessione.